



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

IV Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Andrea Zacchia
CONSIGLIERE: dott. Daniele Bertuzzi (relatore)
PRIMO REFERENDARIO: dott. Marco Randolfi (co-relatore)

Deliberazione del 26 febbraio 2020

**Controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari
della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2019
periodo: 1 gennaio - 31 dicembre 2019 (XII legislatura)**

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;
visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione adottato, da ultimo con la deliberazione n. 232/sez.pl./2011;

visto l'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n.39;

viste le leggi regionali del Friuli Venezia Giulia 5 novembre 1973, n.54 e 28 ottobre 1980, n. 52, come modificate e integrate dalla legge regionale Friuli Venezia Giulia 9 agosto 2013, n. 10 (e ss. mm. e ii.);

vista la legge regionale 21 febbraio 2018, n.6 recante "disposizioni concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari";

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69, adottata nella seduta del 30 ottobre 2013, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa";

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 24 del 20 dicembre 2019 avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 3 gennaio 2020 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

vista l'ordinanza presidenziale n. 9 del 26.02.2020 con la quale è stato convocato il III Collegio per il giorno 26 febbraio 2020, per deliberare sull'argomento "Disamina dei rendiconti dei gruppi consiliari ex art.1, co. 9-12, D.L. 174/2012 - XII legislatura - periodo 1.1.2019 - 31/12/2019";

uditi, nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2020, i relatori: Consigliere Daniele Bertuzzi e Primo Referendario Marco Randolfi;

Premesso che

In data 17 febbraio 2020 sono pervenuti, con nota prot. n. 869/P del 17 febbraio 2020, a firma del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, acquisita in data 18 febbraio 2020 al n. 318 del protocollo della Sezione, i rendiconti di nove gruppi consiliari della XII Legislatura, periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019, con la relativa documentazione allegata.

I rendiconti trasmessi, con la relativa documentazione allegata, riguardano i seguenti gruppi consiliari: "Movimento 5 Stelle", "Cittadini", "Forza Italia", "Fratelli d'Italia/AN", "Misto", "Lega Salvini", "Patto per l'autonomia", "Partito Democratico", "Progetto FVG per una Regione speciale/AR".

La trasmissione dei sopracitati documenti contabili a questa Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art.15 della legge regionale 28 ottobre 1980, n.52, e dell'art.7 del Regolamento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.69/2013, è stata disposta per gli adempimenti di cui all'art. 1, co. 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti questa Sezione è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità degli stessi, ovvero, qualora riscontri che il rendiconto di esercizio di un gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del predetto articolo, trasmette, entro il citato termine, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, all'uopo fissando un termine non superiore a trenta giorni, con le conseguenze previste ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 1 del D.L. 174/2012 in caso di mancato adeguamento ai rilievi come sopra formulati e comunicati.

In base all'art.33, co.2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si deve segnalare che avverso le deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato in diritto

I. Come riportato nella premessa, la Sezione è stata investita del controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari, con la relativa documentazione allegata, per gli adempimenti di cui all'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Con riferimento a tale controllo, il Collegio ritiene preliminarmente, ancorché in sintesi, di dover richiamare quanto illustrato nelle precedenti deliberazioni in materia di gruppi consiliari (cfr., *ex multis*, le deliberazioni n. FVG/20/2014/FRG, n. FVG/56/2014/FRG, nonché, da ultimo, n. FVG/38/2019/FRG e n.FVG/10/2019/FRG), circa la necessità di

considerare il complesso degli adempimenti normativamente prescritti (a livello statale/regionale).

Si ritiene utile, in particolare, ai fini di una corretta valutazione dei dati normativi e fattuali, richiamare il principio dell'annualità.

Come già affermato nella precedente deliberazione n. FVG/10/2019/FRG del 11 aprile 2019 (depositata in data 12 aprile 2019), in maniera conforme a quanto espresso nella deliberazione n. FVG/56/2014/FRG, tale principio va ad incidere sulla semplice articolazione documentale, che non potrà non essere frazionata, risolvendosi in una pluralità di rendiconti nell'ambito dello stesso esercizio, con la precisazione che alla luce del descritto principio dell'annualità, deve comunque attribuirsi rilievo - coerentemente alla lettera e alla ratio della norma - non alla sola predisposizione documentale, ma alla complessiva definizione, sia in termini di allocazione preventiva che di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari. In altri termini, si tratta di identificare i nessi tra singole assegnazioni di risorse e bilancio regionale.

Infatti, sotto una prospettiva riferita ai nessi delle singole assegnazioni, in sede di rendiconti non si può non considerare che le risorse utilizzate dai gruppi consiliari sono quelle messe a disposizione dalla Regione al fine del corretto svolgimento dell'attività del Consiglio regionale.

I singoli rendiconti dei gruppi consiliari, pertanto, inevitabilmente finiscono con il confluire in un aggregato contabile più ampio, che è rappresentato in primo luogo dal bilancio del Consiglio regionale e, in ultima analisi, dal bilancio della Regione.

Tale assunto ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39, laddove afferma (punto 6.3.9.2 del considerato in diritto): *“ al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. I parametri evocati dalle ricorrenti*

preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo lesa dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente "esterni" e di natura documentale".

Più in generale, osserva la Consulta (punto 2 nel considerato in diritto) che "in questo quadro, occorre anzitutto stabilire se le norme statali impugnate esprimano principi fondamentali idonei a vincolare il legislatore regionale e provinciale, anche se trattasi di enti ad autonomia speciale. Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) – sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). Ciò in riferimento alla necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti – da cui consegue la conferma dell'estensione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica – nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama, come già osservato, il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)".

Va considerato che le conclusioni di cui sopra hanno trovato una ulteriore conferma anche nella successiva sentenza della Corte costituzionale del 17 novembre 2014, n.263, dove si è ribadito che "il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. La pronuncia, del resto, si pone in continuità con l'auspicio già formulato da questa Corte «che il conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci di quelle attualmente previste, le quali, pur nel rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai gruppi consiliari, siano soprattutto dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge» (sentenza n. 1130 del 1988)".

Ferme restando le conseguenze eventualmente restitutorie contemplate dal D.L. n.174/2012, sotto un'angolazione refertuale va considerato che nel giudizio annuale di parificazione il bilancio del Consiglio regionale, comprensivo dei rendiconti di ciascun gruppo, verrà raccordato a quello della Regione.

II. In via generale, la Sezione ritiene di richiamare la deliberazione n.FVG/64/2014/FRG, depositata in data 30 aprile 2014, dove è stato precisato che il controllo svolto dalla Sezione è un controllo ascrivibile alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", avente natura documentale, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014.

Sotto il profilo dei cosiddetti "limiti esterni alla funzione", appare opportuno osservare che la richiamata natura del presente controllo non esaurisce il novero dei controlli e valutazioni di Organi-magistratuali e/o amministrativi diversi, nell'ambito del sindacato di merito e/o di legalità/liceità che dagli stessi potrà essere esercitato all'interno delle competenze a ciascuno ordinamentalmente attribuite.

L'obbligo restitutorio eventualmente discendente della mancata deliberazione di regolarità da parte della Sezione ha, infatti, come finalità non quella di sanzionare comportamenti, di competenza di altro Giudice o di altra articolazione di questa Corte dei conti, quanto quella chiaramente sottolineata dalla Consulta di garantire l'equilibrio di bilancio.

Ne consegue quindi dal punto di vista, in particolare, delle competenze e delle funzioni intestate alla Sezione, da un lato la perimetrazione ancorata ai principi della regolarità contabile e della corretta rilevazione dei fatti della gestione, dall'altro la non interferenza con altri tipi di sindacato incentrati sulla liceità delle condotte e sulle relative responsabilità.

Tali obblighi di restituzione, sono stati recentemente arricchiti di una ulteriore fattispecie prevista dalla legge regionale 21 febbraio 2018, n.6 che, sulla scorta di precedenti rilievi formulati negli scorsi anni, ha modificato l'articolo 12 della legge regionale 52/1980 prevedendo che: *"in esito al controllo della Corte dei conti previsto dalla normativa statale, gli eventuali saldi attivi della gestione annuale dei contributi di cui al presente articolo sono versati al bilancio del Consiglio regionale nella misura dell'importo risultante dalla differenza tra il 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nell'anno di riferimento e il totale delle spese di funzionamento rendicontate per il medesimo periodo; il versamento deve essere effettuato entro un termine fissato dall'Ufficio di Presidenza e il mancato versamento determina la sospensione dell'erogazione dei contributi per spese di funzionamento..."*.

III. Richiamato in termini generali e sintetici il quadro ordinamentale di riferimento, ritiene ulteriormente il Collegio di dover rilevare alcune considerazioni specificamente preordinate alla istruttoria documentale svolta ed alle conseguenti determinazioni relative al presente controllo.

Nel confermare la logica unitaria sottesa, anche alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 26 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 174/2012, ciascun gruppo consiliare dei Consigli regionali è tenuto ad approvare annualmente un rendiconto di esercizio, strutturato secondo le linee guida deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) e recepite in data 21 dicembre 2012 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto così predisposto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del D.L. 174/2012 *"è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione"*.

Per quel che riguarda specificamente le Regioni a statuto speciale, l'art. 1, co. 16 del citato D.L. n. 174/2012 ha previsto che: *"le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Per quel che concerne il Friuli Venezia Giulia, in sede di adeguamento alla normativa nazionale il Consiglio regionale ha emanato la Legge regionale n. 10/2013 ed ha altresì modificato il Regolamento di attuazione della legge regionale del 28 ottobre 1980, n. 52 (concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa).

La suddetta Legge regionale n. 10/2013 (ed il relativo Regolamento di attuazione, peraltro sostanzialmente conforme a quanto già previsto con le citate Linee Guida) è peraltro applicabile alle spese effettuate dal giorno successivo a quello della sua entrata in vigore.

Conseguentemente, alla luce della clausola di salvaguardia di cui sopra, il controllo sulle spese effettuate dai gruppi consiliari nel corso della XII legislatura dovrà essere effettuato dalla Sezione in base al D.L. 174/12, tenendo conto anche della disciplina specificamente introdotta nel Friuli-Venezia Giulia, vale a dire: la legge regionale n.10/13 (che ha modificato le leggi regionali n.54/73 e n. 52/80), nonché la deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza del Consiglio regionale n. 69, adottata nella seduta del 30 ottobre 2013, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l’impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa”.

Tra la normativa d’interesse, inoltre, merita di essere citata la legge regionale 4 agosto 2014, n.15, che ha introdotto l’art.15 ter della legge regionale n.52/80 secondo cui *“in caso di accertate irregolarità in esito al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari effettuato ai sensi della normativa statale dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, le somme ricevute con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale per cui sia stata dichiarata la non regolare rendicontazione sono restituite al bilancio del Consiglio regionale dal Presidente del gruppo consiliare entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale”*.

In base alla stessa norma, il termine per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate è sospeso fino alla scadenza del termine previsto dalla normativa statale per l’impugnativa della delibera di non regolarità del rendiconto della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero, in caso di presentazione dell’impugnativa, fino alla relativa decisione e sulla somma non regolarmente rendicontata è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione del rendiconto alla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione della stessa.

Sulla somma risultante dalla rivalutazione sono dovuti gli interessi legali dalla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione fino alla data di restituzione della stessa al bilancio del Consiglio regionale.

Entro il medesimo termine previsto per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate il Presidente del gruppo consiliare può chiedere all’Ufficio di Presidenza la rateizzazione della restituzione che può essere concessa per un massimo di dodici ratei mensili. Il mancato o tardivo versamento anche di un solo rateo mensile comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Qualora il Presidente del gruppo consiliare non provveda alla restituzione delle somme non regolarmente rendicontate ai sensi del presente articolo, come accertate e dichiarate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il Consiglio regionale procede al

recupero delle stesse mediante trattenuta delle indennità, dei rimborsi forfetari, nonché dell'eventuale assegno vitalizio a esso spettanti ai sensi della normativa regionale.

Da notare, peraltro, che in base all'art.33, co.2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, avverso le deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IV. Passando a considerare i rendiconti trasmessi, ritiene il Collegio di dover tratteggiare i parametri e i criteri ai quali ancorare il proprio controllo, per come emergono, in particolare, dalla legge regionale n. 10/2013 e dal relativo Regolamento di attuazione n.69/2013, anche in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

In tal senso depongono chiaramente le norme della citata legge regionale n.10/2013, come già compitamente delineate nella citata deliberazione n. FVG/20/2014/FRG.

In base alla previsione dell'art.15 della citata legge regionale 52/80, come sostituita dalla legge regionale 10/13, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale sottoscritto dal presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza.

Il rendiconto deve evidenziare, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati (ciò anche al fine di rendere effettive le finalità di trasparenza e pubblicità alle quali devono ispirarsi le spese effettuate dai gruppi consiliari con le risorse pubbliche trasferite dal bilancio regionale).

Finalità, ancora, in vista delle quali il successivo articolo 15 bis prevede l'onere di allegazione dei rendiconti al conto consuntivo del Consiglio regionale, la pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio medesimo unitamente agli atti adottati dalla Sezione regionale della Corte dei conti; l'istituzione, a carico della Regione, di un sistema informativo al quale saranno fatti confluire tutti i dati relativi ai finanziamenti a qualsiasi titolo erogati ai gruppi consiliari, nonché, infine, la pubblicazione di questi ultimi dati nel sito istituzionale dell'Ente regionale e la relativa messa a disposizione alla Corte dei conti,

al MEF-RGS e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici prevista all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (legge delega per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

Quanto, poi, ai singoli criteri cui la Sezione ha uniformato il proprio controllo, gli stessi vengono qui di seguito esplicitati:

- a) conformità delle spese inserite nei rendiconti ai principi di veridicità e correttezza prescritti ai sensi dell'art. 1 del Regolamento;
- b) utilizzo dei contributi a carico del bilancio del consiglio regionale esclusivamente per scopi istituzionale del Consiglio Regionale (art.12 della Legge regionale n.10/2013 e art.2 del Regolamento);
- c) rispetto della normativa regionale vigente per la disciplina delle spese di personale intestate ai gruppi (art.7 della Legge regionale 10/2013 e art.3 del Regolamento);
- d) rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (art.4 del Regolamento);
- e) rispetto degli obblighi di registrazione degli acquisti di beni strumentali (art.11 della legge regionale 10/2013 e art.6 del Regolamento);
- f) rispetto degli adempimenti di rendicontazione prescritti in capo al Presidente del gruppo consiliare (art.7 del Regolamento).

IV.a. Con riferimento alla conformità delle spese inserite nei rendiconti ai principi di veridicità e correttezza, si rappresenta che l'art. 1 del Regolamento ha codificato nella veridicità e nella correttezza i principi fondamentali cui devono conformarsi le spese inserite nei rendiconti dei gruppi consiliari.

L'art. 1, comma 2, in particolare, definisce la veridicità della spesa in termini di corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute; la correttezza attiene "alla coerenza delle spese con l'attività istituzionale del gruppo consiliare".

In conformità al quarto comma dell'art.12 della L.10/2013, inoltre, il Regolamento disciplina una serie di divieti di utilizzo dei contributi corrisposti dal consiglio regionale.

A tale fine, ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo; non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici dei partiti o di movimenti politici o delle

loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

Inoltre, i gruppi non possono erogare i contributi ricevuti dal Consiglio regionale e/o intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti; non sono consentite spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di "par condicio".

Lo stesso Regolamento prevede inoltre altri casi di divieto relativi a: spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; spese relative all'acquisto di automezzi.

IV.b. Con riferimento all'utilizzo dei contributi a carico del bilancio del consiglio regionale esclusivamente per scopi istituzionale del Consiglio Regionale e conformemente alle previsioni della legge regionale n. 10/2013, nonché in ossequio al c.d. principio di "coerenza della spesa", l'articolo 2 del Regolamento prevede una elencazione di finalità istituzionali per le quali è consentito l'utilizzo, quali spese di funzionamento, dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Nei limiti del suddetto principio di coerenza della spesa, il contributo per spese di funzionamento può essere utilizzato esclusivamente per le seguenti spese di funzionamento:

- a) di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;
- b) per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
- c) telefoniche e postali;
- d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
- e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;

f) per incarichi di consulenza, studio e ricerca, i cui incarichi siano stati conferiti con contratti stipulati dal Presidente del gruppo consiliare;

g) di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, quali ospitalità e accoglienza;

h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali spese per l'acquisto e il noleggio di cellulari e dotazioni informatiche e di ufficio;

i) per altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo, debitamente motivate dal Presidente del gruppo.

A margine di tale elencazione, assume rilievo la previsione, recata dal comma 2 dell'articolo 2, del Presidente del gruppo consiliare come unico soggetto legittimato a stipulare i contratti per prestazioni consulenziali di cui alla precedente lettera f), non potendosi ammettere spese per contratti di consulenza, studio e ricerca sottoscritti da altri soggetti.

IV.c. Con specifico riferimento alle spese di personale, l'art. 7 della Legge regionale n.10/13 ha provveduto ad inserire nella L. 52/80 l'art. 4 bis, in base al quale l'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.

Il citato art. 4 bis prosegue quindi fissando una serie di ulteriori previsioni e criteri volti a delimitare ulteriormente l'ambito di effettivo utilizzo delle spese di personale.

Alla luce di tale rilevante novella legislativa, l'art.3 del Regolamento ha quindi provveduto a disciplinare le suddette spese nel modo che segue: "la quota di contributo per le spese di personale di cui all'articolo 4 bis, comma 6, della legge regionale 52/1980 è erogata dietro specifica richiesta del Presidente del gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno, ai fini dell'utilizzo nell'esercizio finanziario successivo. Il Presidente del gruppo consiliare provvede alla stipula dei contratti di lavoro del personale di cui al comma 1 e assolve tutti i relativi obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. La quota di contributo per le spese di personale di cui al comma 1 è erogata in rate mensili".

È da notare quindi che in virtù della disciplina oggi vigente le spese di personale sono effettuabili solo alla luce di parametri ben definiti e devono riguardare specificamente contratti sottoscritti dal Presidente del gruppo consiliare che, analogamente a quanto avviene per i contratti di collaborazione e consulenza, viene riconosciuto come unico soggetto legittimato all'assunzione di tale tipologia di spesa (il Presidente del gruppo consiliare, in tal modo, si assume anche tutti gli obblighi e gli adempimenti propri del datore di lavoro).

IV.d. Con riferimento al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti già l'art. 4 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, di recepimento delle Linee Guida adottate dalla Conferenza permanente Stato - Regioni per la rendicontazione delle spese effettuate dai gruppi consiliari delle regioni a statuto ordinario, aveva prescritto l'accredito dei fondi erogati dal Consiglio regionale al gruppo consiliare in un conto corrente bancario intestato al gruppo medesimo. Pari obbligo di tracciabilità veniva posto dalla normativa citata con riferimento alle operazioni di gestione del conto corrente, nel rispetto della normativa, volta per volta, vigente nel settore. Logico corollario è che nessuna movimentazione delle somme a disposizione del gruppo possa essere effettuata in violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità.

Le previsioni delle Linee Guida relative ai descritti obblighi di tracciabilità dei pagamenti sono state riprese anche dal Regolamento attuativo della legge regionale n. 10/2013 per i gruppi della Regione Friuli Venezia Giulia.

In particolare, l'art.4 del Regolamento ha disciplinato la tracciabilità dei pagamenti prevedendo che: *“i contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare, indicato ad inizio legislatura dal Presidente del gruppo, ai fini di assicurare la tracciabilità dei pagamenti. Il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile, l'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile. I gruppi consiliari sono obbligati alla tenuta di scritture contabili inerenti i contributi di cui agli articoli 2 e 3 ed alla conservazione dei titoli di spesa. Le scritture contabili consistono in un registro da compilare manualmente, ovvero in una raccolta di fogli formato A4, prenumerati e vidimati, anche mediante procedure digitali, dal Segretario generale, utilizzabili in caso di dati contabili conservati su supporto informatico, entrambi forniti dagli uffici del Consiglio regionale. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare dei contributi ricevuti e degli interessi maturati, così come risultanti dall'estratto conto. Ogni altra entrata al conto corrente intestato al gruppo consiliare deve essere debitamente*

motivata dal Presidente del gruppo. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare delle spese sostenute così come risultanti dall'estratto conto, con l'indicazione della data, del titolo di spesa e della relativa causale. Ogni movimento di spesa deve essere effettuato tramite bonifico bancario o altro metodo di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. In caso di sostituzione del Presidente di un gruppo, l'assunzione in carico della tenuta delle scritture contabili e dei relativi titoli di spesa avviene previa redazione di apposito verbale che rimane allegato alle scritture medesime. Ogni gruppo consiliare può adottare un disciplinare interno per il proprio funzionamento e la tenuta della contabilità nel rispetto del presente regolamento".

Alla luce della disciplina statale e regionale attualmente vigente, pertanto, deve essere rimarcato il ruolo riconosciuto al Presidente del gruppo consiliare quale soggetto responsabile, oltre che della regolare tenuta dei registri, anche della corretta effettuazione delle spese.

IV.e. Con riferimento al rispetto degli obblighi di registrazione degli acquisti di beni strumentali (art. 11 della legge regionale 10/2013 e art. 6 del Regolamento), degna di nota è la previsione della tenuta di un registro di inventario, consegnato ai Presidenti dei gruppi ad inizio legislatura, sul quale vengono annotati tutti gli acquisti di beni durevoli che sono strumentali all'esercizio delle attività del gruppo stesso.

I beni strumentali risultanti dall'inventario al termine della legislatura, ovvero alla data di scioglimento del Gruppo, qualora anticipata, vengono acquisiti al patrimonio del Consiglio regionale - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IV.f. Con riferimento al rispetto degli adempimenti di rendicontazione prescritti in capo al Presidente del Gruppo consiliare (art.7 del Regolamento), si segnala che il citato Regolamento 69/13 ha provveduto ad approvare anche un modello di rendiconto [allegato A) al Regolamento].

In base alla disciplina regolamentare, pertanto, entro il 31 gennaio, Il Presidente del gruppo consiliare trasmette al Presidente del Consiglio regionale un rendiconto di esercizio annuale delle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'esercizio finanziario precedente, redatto secondo il detto modello di rendicontazione.

Tale rendiconto è sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta la veridicità e correttezza, e ad esso viene allegato il registro delle scritture contabili relativo all'anno di gestione e copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel

rendiconto stesso. L'originale della documentazione contabile è conservata dal Presidente del gruppo consiliare per la durata della legislatura.

Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o dallo scontrino fiscale parlante.

Per le spese di personale sostenute direttamente dal gruppo consiliare e per quelle sostenute per incarichi di consulenza, studio e ricerca al rendiconto è allegata copia del relativo contratto di lavoro o di incarico nonché la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi (in tal senso: art.7, co.4, Reg. cit.).

Di particolare interesse è altresì la previsione dettata per il caso di fine legislatura o comunque di cessazione anticipata del gruppo.

In questo caso, il rendiconto è predisposto per il periodo dal 1° gennaio al giorno precedente la prima riunione del nuovo Consiglio regionale ovvero al giorno di cessazione del gruppo e gli eventuali saldi attivi risultanti al termine della legislatura ovvero alla data di cessazione del gruppo sono versati al bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.

Al termine della legislatura ovvero alla data di cessazione del gruppo l'originale della documentazione contabile afferente le spese rendicontate dal gruppo consiliare è depositata dal Presidente del gruppo presso il Consiglio regionale.

V. Con specifico riferimento alle spese di fotocopie e di cancelleria, la Sezione, nel prosieguo della XII legislatura, provvederà inoltre a verificare il corretto rispetto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.147 del 21 maggio 2014, concernente le modalità di recupero delle spese di cancelleria e fotocopie dei gruppi consiliari eccedenti i limiti annuali di spesa.

VI. Sulla base di tali premesse, il Collegio, nella verifica dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari della XII legislatura "Movimento 5 Stelle", "Cittadini", "Forza Italia", "Fratelli d'Italia/AN", "Misto", "Lega Salvini", "Patto per l'autonomia", "Partito Democratico", "Progetto FVG per una Regione speciale/AR", relativi alle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'anno 2019, periodo 1 gennaio - 31 dicembre, come inoltrati dal Presidente del Consiglio regionale con propria nota prot. n. 869/P del 17 febbraio 2020, ritiene necessari approfondimenti e integrazioni al fine di poter procedere alle valutazioni di competenza in ordine ai profili di irregolarità e carenze

documentali specificate di seguito, nell'Allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

P.Q.M

La Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia per i rendiconti trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale nota prot. n. prot. n. 869/P del 17 febbraio 2020:

- dispone la comunicazione delle osservazioni, così come formulate nell'allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e assegna il termine di giorni trenta per la regolarizzazione dei rendiconti e della documentazione carente.

ORDINA

alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme della presente deliberazione e del relativo Allegato, che ne costituisce parte integrante, al Presidente del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

I Relatori

Il Presidente

Daniele Bertuzzi

Andrea Zacchia

Marco Randolfi

Depositata in Segreteria in data

Il preposto al Servizio di supporto

Leddi Pasian

ALLEGATO

QUESITI ISTRUTTORI RELATIVI AI RENDICONTI DELLA XII LEGISLATURA PERIODO: 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

Rilievi di ordine generale, rivolti al Segretariato del Consiglio regionale e a tutti i Gruppi:

Il presente allegato provvede a richiedere chiarimenti ai fini di una compiuta effettuazione del controllo documentale (esterno) svolto, ai sensi dell'art.15 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, e dell'art. 7 del Regolamento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69/2013, per gli adempimenti di cui all'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito , con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in conformità della sentenza della Corte cost. n. 39/14 e della successiva richiamata giurisprudenza, dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia sui rendiconti presentati dai Gruppi consiliari della XII legislatura "Movimento 5 Stelle", "Cittadini", "Forza Italia", "Fratelli d'Italia/AN", "Misto", "Lega Salvini", "Patto per l'autonomia", "Partito Democratico", "Progetto FVG per una Regione speciale/AR", relativi alle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'anno 2019, periodo 1 gennaio - 31 dicembre, , come inoltrati dal Presidente del Consiglio regionale con propria nota prot. n 869/P del 17 febbraio 2020.

Sulla base di tali premesse, alla luce dei parametri e dei criteri indicati in motivazione ai quali ancorare il proprio controllo , il Collegio, nella verifica dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari della XII legislatura, relativi alle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'anno 2019, periodo 1 gennaio - 31 dicembre, ritiene preliminarmente doveroso richiamare il Segretariato generale del Consiglio di Presidenza e tutti i Gruppi interessati alla corretta definizione degli adempimenti connessi alla rendicontazione dei contributi ricevuti e delle spese effettuate durante la legislatura.

Al riguardo, si ritiene necessario richiedere innanzitutto i decreti di assegnazione dei trasferimenti con l'indicazione delle eventuali variazioni della composizione dei gruppi in corso d'anno al fine di poter calcolare la correttezza del contributo assegnato dal Consiglio e contabilizzato dai gruppi.

Inoltre, vanno considerate le previsioni dell'articolo 4 bis, comma 6, della LR 52/1980 (*"qualora richiesto, il Presidente di un gruppo che non si avvale interamente del personale previsto dall'articolo 4 può provvedere alla gestione diretta di una quota del budget di cui al comma 3 fino a*

un valore corrispondente a una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione, da destinare esclusivamente a spese per il personale; in tal caso è ridotto di pari importo il budget di cui al comma 3 per le assunzioni di personale a carico dell'Amministrazione regionale. Tale quota è erogata in rate mensili e non è impiegabile per la remunerazione di professionisti qualora agli stessi vengano assegnati incarichi di consulenza, studio e ricerca") e dell'articolo 3 del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa, adottato con delibera UP del Consiglio n. 69/2013 ("la quota di contributo per le spese di personale di cui all'articolo 4bis, comma 6, della legge regionale 52/1980 è erogata dietro specifica richiesta del Presidente del gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno, ai fini dell'utilizzo nell'esercizio finanziario successivo. Il Presidente del gruppo consiliare provvede alla stipula dei contratti di lavoro del personale di cui al comma 1 e assolve tutti i relativi obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. La quota di contributo per le spese di personale di cui al comma 1 è erogata in rate mensili"). A tal riguardo, va evidenziato che per i gruppi che si sono avvalsi del contributo per le spese di personale (Forza Italia, Cittadini e Fratelli d'Italia) è necessario ricevere le copie delle richieste di assegnazione del contributo sostitutivo, con i provvedimenti conseguenti adottati dal Consiglio e le modalità di calcolo, in maniera tale da verificare la correttezza dei fondi assegnati.

Si chiedono pertanto idonei elementi giustificativi dei contributi per le spese di personale ricevuti dai gruppi beneficiari.

Inoltre, va segnalato che l'articolo 12, comma 5 bis, della LR 52/1980, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, della LR 6/2018, prevede che *"in esito al controllo della Corte dei conti previsto dalla normativa statale, gli eventuali saldi attivi della gestione annuale dei contributi di cui al presente articolo sono versati al bilancio del Consiglio regionale nella misura dell'importo risultante dalla differenza tra il 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nell'anno di riferimento e il totale delle spese di funzionamento rendicontate per il medesimo periodo; il versamento deve essere effettuato entro un termine fissato dall'Ufficio di Presidenza e il mancato versamento determina la sospensione dell'erogazione dei contributi per spese di funzionamento"*.

I successivi commi 5 ter e 6 del medesimo articolo prevedono altresì che *"La disposizione di cui al comma 5 bis non trova applicazione qualora il totale delle spese di funzionamento*

rendicontate nell'anno di riferimento sia superiore al 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nel medesimo periodo e, comunque, non trova applicazione in relazione ai gruppi consiliari cui siano state corrisposte meno di dodici quote mensili di contributi per spese di funzionamento nel corso dell'annualità cui si riferisce il rendiconto" e che "Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo."

Per la legislatura corrente non risultano essere stati trasmessi documenti del Consiglio regionale concernenti calcoli relativamente alla quota di avanzo di gestione maturato al 31 dicembre 2018 oggetto di restituzione, né risultano essere state effettuate restituzioni da parte dei singoli gruppi che hanno beneficiato dei contributi per spese di funzionamento nel corso del 2019. Non risulta peraltro pervenuto alcun Regolamento di attuazione del predetto comma 5 ter dell'articolo 12.

Si chiedono pertanto chiarimenti al riguardo.

Vanno infine rilevate alcune lacune regolamentari circa la fase di inizio legislatura, già segnalate lo scorso anno, nonché a proposito delle corrette modalità di rendicontazione di alcune spese sostenute dai gruppi (ad esempio, nell'attuale situazione di incertezza, alcuni gruppi classificano le restituzioni al Consiglio delle spese per fotocopie eccedenti il budget assegnato in S2-spesse per stampe e fotorigrafia - mentre altri registrano la stessa tipologia di uscite in S15 - altre spese).

Vengono inoltre ritenuti necessari ulteriori approfondimenti e integrazioni documentali al fine di poter procedere alle valutazioni di competenza in ordine ai profili di irregolarità e carenze documentali specificate di seguito:

Richieste di chiarimenti relative ai singoli gruppi:

MOVIMENTO 5 STELLE

Relativamente a tale Gruppo, si segnalano i seguenti aspetti:

- il foglio di riepilogo delle spese S15 non riporta il canone della carta di credito: si rende pertanto necessaria la rettifica del medesimo e della tabella delle spese;
- il totale del foglio di riepilogo delle spese S11 reca uno scostamento di alcuni centesimi: si rende pertanto necessaria la rettifica del medesimo e della tabella delle spese;

- per effetto dei punti 1) e 2) si rende necessaria la rettifica della tabella “situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell’esercizio”;
- si evidenzia che il “registro di cassa” nonché il “registro beni mobili” risultano perlopiù illeggibili: se ne richiede pertanto la trasmissione alla Sezione in formato leggibile.

CITTADINI

Le ricevute per acquisto giornali rilasciate da R.S. risultano illeggibili.

FORZA ITALIA

Relativamente a tale gruppo, si evidenzia che il rendiconto alla voce “entrate riscosse nell’esercizio” reca il totale entrate anziché l’importo corrispondente alla somma dei fondi trasferiti in corso d’anno e di eventuali altre entrate al netto dei fondi iniziali di cassa.

FRATELLI D’ITALIA/AN

Si rende necessaria una versione più leggibile del registro di cassa, tenendo presente che esiste piena corrispondenza fra il giornale di cassa, compilato nelle singole voci di entrata, ma non nelle singole voci di spesa (laddove presente il pagamento con la carta di credito) e dei totali delle rimanenze e il conto corrente bancario.

Si rende necessaria, inoltre, una registrazione maggiormente dettagliata degli abbonamenti ai giornali quotidiani.

Infine, si segnala la carenza e la conseguente necessità di documenti a supporto delle spese di personale e delle relative ritenute fiscali, oltre alla necessità di documentazione e di specifiche inerenti la voce S15) altre spese per EUR 155,95 non rendicontata.

MISTO

Relativamente a tale Gruppo, si segnala che alcune pagine del Registro di cassa non sono leggibili.

LEGA SALVINI

Si evidenzia che nel registro dei beni mobili è stata inventariata una cucitrice ad alto spessore della quale non risulta la fattura/scontrino di acquisto (importo €46,50).

PATTO PER L'AUTONOMIA

Nessun rilievo.

PARTITO DEMOCRATICO

Relativamente a tale Gruppo, si richiedono chiarimenti sui seguenti aspetti:

- Il registro cassa non riporta, tra le scritture contabili, il Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento e per spese di personale derivante dal saldo attivo della gestione relativa all'esercizio 2018;
- Il saldo finale della colonna Uscite del medesimo registro reca un importo non congruo (euro 830,49).

Progetto FVG per una Regione Speciale/AR

Non risultano pervenuti i prospetti di elencazione completa dei documenti relativi alle voci di spesa:

S3): spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani: (da corredare con le fatture);

S7): spese incarichi di consulenza, studio e ricerca;

S9): spese logistiche.

Si rendono inoltre necessari chiarimenti relativi al versamento ritenute fiscali e previdenziali per il personale, in quanto non è stato possibile fare un calcolo degli importi finali cercando le corrispondenze con le parcelle dei collaboratori.

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	09/03/2020
Nome	DELIBERA_N_11_SPESE_GRUPPI_2020_SIGNED_SIGNED_SIGNED_SIGNED_MARC ATO.PDF
Impronta	A71C8EE9E57BE6768BA169AEA31B9228B30FC4DAAA7F1F95543D1F902526D1DA
Dimensione (Byte)	606,293

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2020-1254-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	09/03/2020

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)
Casella trasmissione	friuliveneziagiulia.controllo@corotecconticert.it
Data spedizione	05/03/2020 14:40:24

FIRME DIGITALI	
Numero firme	5

FIRMA 1	
Firmatario	MARCO RANDOLFI
Codice Fiscale	RNDMRC76H18H501A
Codice Identificativo	16563063
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	Corte Dei Conti 80218670588
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	95 D8 1C BC 40 8B 2E 95 C8 E1 42 B4 EA 2D 15 3B 4A 3C 47 77 C7 A3 9D 14 0E 60 16 5D 47 AE 4A 29 23 B2 4C E5 8B 7F E1 48 1A 3E D5 A6 4B 67 A6 10 C1 A2 1B 23 E8 5A 3C C6 9D 03 4C D9 93 12 FC F7 48 66 60 04 EE 48 30 9C 73 E2 3B 4A 17 1C 6E FE F6 57 D7 94 C0 62 9B 34 6E 14 3D 46 35 B1 15 9E BC 60 24 E4 1A 1B 1E 05 E5 C8 63 A3 71 DC 3A B9 D3 7A 44 81 D0 E0 E7 E4 CE D2 DB 5A 9A A1 E0 D5
Data e ora della Firma	05/03/2020 12:22:08 GMT
Validità del certificato	Dal 10/03/2017 00:00:00 GMT al 09/03/2020 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	DANIELE BERTUZZI
Codice Fiscale	BRTDNL57T02L195H
Codice Identificativo	17242624
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	Corte Dei Conti/80218670588
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	1A CD EA BE 08 12 8C 85 63 23 E1 8D EB 11 E4 E8 C6 06 6A B9 F8 15 0D 7A 8A 94 D3 2E 1F 9B 45 28 88 2C 9A C3 04 AA 0E A0 58 64 4D FA DD 61 31 7D 7E 9B C9 A7 02 9B 1D 20 7F 3F 09 AE 2F CE 55 79 C6 EF E5 AC 40 A0 F3 05 C3 DB 4E 06 4B 62 3B B5 00 B1 CA C7 EA 38 41 66 E7 B3 82 AD BF 1E 71 2B F0 B3 9B 99 A2 3B F5 AB 27 32 7A 84 74 58 71 57 42 4C 78 0B 91 82 9F 48 2A 3E 8C A8 4E 94 63 BF BA 10 9F 91 48 3A 72 B8 49 C7 9D 25 A7 19 F7 30 F8 7B D1 33 10 39 74 C0 B2 29 E1 F9 59 7D 6D 44 BC E3 49 81 B6 7D 48 0C 26 09 4F 30 32 F6 D4 79 44 3F 1E BC 6C 92 3A 70 5B A0 6E 10 20 84 C5 C2 F6 8F 18 46 C6 1D E8 FE 59 18 11 E4 23 B4 04 2A 9A F2 6D 91 3D 9D 02 39 BB 26 E6 92 72 A6 B4 E0 86 1B 22 0E 70 20 7D 61 D8 EA 40 50 A0 02 98 BD 97 DA 1A 00 DD 3A 0F 93 90 23 76 EE A3 8D E8 45
Data e ora della Firma	05/03/2020 12:29:16 GMT
Validità del certificato	Dal 29/08/2017 00:00:00 GMT al 28/08/2020 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	ANDREA ZACCHIA
Codice Fiscale	TINIT-ZCCNDR56M01H501U
Codice Identificativo	WSREF-46120896866836
Ente Certificatore	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	CORTE DEI CONTI
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	73 24 28 EB 68 32 FD 45 C6 A7 2D D1 15 F4 6E D1 A0 6D 06 D9 8A F4 D1 2A 31 D3 AA A8 01 8D 2B 8F 07 05 7E C3 47 52 FF BE 20 2F 9F BD ED 40 F3 BB 0D A7 6F 77 A3 DB 20 ED 82 AB 43 58 18 D0 25 A7 94 A6 A3 0E 28 DB C8 88 12 79 05 DA 70 9B DA 14 82 0B B3 83 99 AF 07 58 E6 7F 00 7E 53 D1 DE 8C DF 9B 69 DD 34 C6 CD B0 44 A5 21 46 B9 16 99 63 7D D8 E0 30 48 E4 28 1E A1 38 B2 CC 3F 0B 4A D3 AC 4A E3 A5 DD 58 45 35 B6 39 31 DC 2D BB 7D 80 EF 92 30 CD 84 65 EA 4D 21 F7 9F A5 BC DF 69 F6 8A 25 43 33 8F 17 21 F3 66 9A 44 F9 4F 30 1F 0E 87 A8 99 30 91 8C 37 5C B9 1C 24 9A 8F FF 13 30 CC 4B 03 DE 6F 93 65 BA 60 AA 09 EF A1 1C 6D 99 76 04 B3 3F 8B 46 CB D3 5F 18 5F 05 81 28 B2 CB 28 06 BE 3A 09 2D 21 99 B0 95 EF C1 8E E5 94 77 A5 E0 1E E7 32 BC DD C9 D0 94 26 C6 4A A8 BD 93
Data e ora della Firma	05/03/2020 12:51:58 GMT
Validità del certificato	Dal 14/01/2020 14:48:59 GMT al 14/01/2023 14:48:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 4	
Firmatario	Leddi Pasian
Codice Fiscale	TINIT-PSNLDD71L65G914K
Codice Identificativo	WSREF-79080236710269
Ente Certificatore	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	CORTE DEI CONTI/80218670588
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	5B CA 12 3F 7D 0B 79 21 F2 0C 0F 66 B9 77 5C D4 6B 0C AD 70 EF F1 05 D7 2E 58 B1 3D 94 86 86 82 5D 17 52 1A 8C 00 53 1A A7 8B 57 17 CD 57 58 53 74 CE 62 F0 E2 6C D7 5E FE 2E 54 93 68 37 2A 63 E3 E0 6F 0D 2B C1 EF 7F 45 58 C3 F6 F3 FB 92 58 6E A1 30 1D 90 91 30 00 98 72 35 E9 C7 AD 62 BB EA FB C9 B9 D4 DC 09 06 08 39 25 A6 2D 15 0A 7F A8 21 F5 62 7D 44 76 74 6E 21 78 30 5A 25 03 AE D8 CA 7D 51 BE 6D 44 40 AA 33 B8 24 3F 9D 9C 81 BC F1 6C EC 67 23 E8 BC 57 14 9F BE 1D 15 62 58 B4 1B F9 FD FD 03 E6 17 2A 71 47 1C 33 00 21 82 EC 1B 63 CF FB 57 29 4D B8 8F B7 2E 51 14 03 D8 14 B5 0A F5 3E BF 5E AC D2 9F CA A0 89 D1 08 D8 DB 46 D9 FA DC 24 4D 88 73 2D 2F 92 8E 78 FC EB 23 9F 5A 21 08 EB 3A 20 1E 60 AD FD 19 F5 58 4C B2 28 E4 C0 C9 FB 83 18 65 62 E3 FE 0C F3 59 6F
Data e ora della Firma	05/03/2020 13:07:01 GMT
Validità del certificato	Dal 30/07/2019 14:11:58 GMT al 30/07/2022 14:11:58 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 5	
Firmatario	titolare test
Codice Fiscale	TINIT-AAABBB70A01A012A
Codice Identificativo	WSREF-39968957841089
Ente Certificatore	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	2E DD 03 0A 53 B7 9B 71 85 43 87 20 A8 37 1B 5F 40 D2 B8 34 CC 5D E6 4D 39 44 57 E7 FA 5D 52 30 2C 9A 61 04 3C 85 E7 0B 92 4A F7 6D 59 97 B6 8F 56 B8 06 BC 73 79 65 E3 90 A3 3E EC 76 EE 33 31 6D 4F 0C 61 C8 10 50 A8 90 35 21 2A 96 A7 BE 96 17 6D AD FE 7E 62 7D 8F 19 35 C2 9E 77 4A 77 C3 58 1C 55 21 F5 1C F9 A1 F9 95 94 1E F5 7A 9D CF 1A 9F 64 E2 78 91 3D E4 01 6D 7A C3 27 A6 04 3A 5E E5 13 20 3D D8 6B 52 89 B5 C4 BE 14 DF 4C A6 4D 6B FC 0D D3 A2 CE 43 C8 24 E8 8E 82 5A DB 54 DA 80 CA 68 89 FB EC AE C9 34 CC A3 02 25 8B E3 A1 77 12 F5 3A D2 58 33 C5 B1 EE 29 39 88 ED E1 DC 97 B0 3B 90 0F 8E 8E B4 EE 41 61 82 36 58 57 91 12 F4 BD 12 74 86 B7 EC 38 C4 92 E0 D6 01 61 F6 18 9A 62 2A AC B2 C9 3A 40 1B 96 FB 05 88 3C 6C CF E7 CD 6E 2D B6 02 D2 43 90 45 B1 13 34 D0
Data e ora della Firma	05/03/2020 13:11:08 GMT
Validità del certificato	Dal 31/10/2019 11:56:01 GMT al 31/10/2022 11:56:01 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	
(1) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter. (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1 par 4.5.3, the signing-time attribute shall not be used (3) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiché' il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached	